



B

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
DI CONCERTO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri: istituzione dell’Ufficio per lo Sport”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 629 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di “Sport e Salute s.p.a.”;

VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 630, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce il livello di finanziamento minimo della suddetta “Sport e Salute s.p.a.”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora sono state conferite le deleghe in materia di sport;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”);

VISTO in particolare l’articolo 217 del citato decreto-legge, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo;

VISTO il comma 2 del citato articolo 217, con il quale viene stabilito che, sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario;

VISTO ancora il comma 2 dello stesso articolo 217, secondo cui il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, con l’avvertenza che, qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145;

VISTO altresì che il comma 3, del citato l’articolo 217, rimette all’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’adozione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore, di apposito decreto per l’individuazione dei criteri di gestione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”;

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri di gestione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua i criteri di gestione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (di seguito: il “Fondo”) istituito dal comma 1 dell’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Il Fondo è finalizzato all’adozione di misure di sostegno e ripresa dei soggetti operanti nel settore sportivo danneggiati dalla sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



PELLOTTI
AL CONSIGLIO
AL CONSIGLIO
AL CONSIGLIO

Art. 2

(Disponibilità del Fondo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, al netto dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
2. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinarsi agli interventi di cui al successivo art. 3.

Art. 3

(Destinazione delle risorse)

1. Le risorse del Fondo nell'anno 2020 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio dello Sport.
2. La destinazione delle disponibilità del Fondo per l'anno 2021 viene stabilita con successivo decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2020.


Art. 4

(Disposizioni finali)


1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.

Roma, 29/05/2020

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport



Il Ministro dell'economia e delle finanze



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

